

Il seminario intende approfondire il tema delle questioni pregiudiziali nel processo, focalizzando l'attenzione sui criteri per distinguere la pregiudizialità logica dalla pregiudizialità tecnica.

Si tratta di questione antica, se già Chiovenda, nel vigore del codice del 1865, distingueva l'accertamento con efficacia di giudicato su fatti giuridici dedotti nel processo in via principale da quello proiettato su un fascio di diritti tra loro collegati in un unico rapporto giuridico obbligatorio.

Nel codice di procedura civile del 1940 la regola posta dall'art. 34 consente al giudice di esaminare e risolvere ogni questione dalla quale dipenda la decisione della causa, con effetti limitati al giudizio in corso, ossia senza efficacia di cosa giudicata, salvo che per legge o volontà delle parti non sia necessario deciderla con efficacia di giudicato.

Per consolidata opinione si ritiene che con l'espressione «questione pregiudiziale», contenuta nel suddetto articolo del codice di rito, il legislatore abbia inteso fare riferimento solamente alla pregiudizialità in senso tecnico e non anche alla pregiudizialità in senso logico e che la norma non riguardi soltanto le modificazioni della competenza per ragione di connessione, ma anche la efficacia della pronuncia.

Le implicazioni sistematiche sono quindi relevantissime: si tratta di ricostruire l'oggetto del processo civile e l'estensione dei poteri cognitivi del giudice, nonché la portata del giudicato che, come è noto, copre non soltanto la pronuncia finale, ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima.

La giurisprudenza di legittimità distingue tradizionalmente le questioni che sono pregiudiziali soltanto in senso logico, definendo queste ultime quelle che investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, e le questioni pregiudiziali in senso tecnico, intese come questioni che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo di cui, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico e che possono dar luogo ad un giudizio autonomo e che, pertanto, possono essere decise con efficacia di giudicato solo in presenza di espressa domanda (cfr. già Cass. Sez. un. del 05/07/1975, n. 2619).

La attualità ed effettiva utilità pratica di questa definizione è messa in dubbio dalla ordinanza interlocutoria della terza sezione civile della Corte di Cassazione del 29/10/2024 n. 27927, che ha rimesso la questione alle sezioni unite, osservando che questa definizione per la sua evidente latitudine si è rivelata inadeguata sul piano pratico e fonte di incertezze e che i tratteggiati criteri di distinzione tra pregiudiziale logica e pregiudiziale tecnica si sono rivelati nel tempo poco affidabili. Sul piano pratico tali criteri, secondo la citata ordinanza interlocutoria, lungi dal costituire un criterio distintivo sicuro, hanno rappresentato nei fatti un argine rotto al torrente delle opinioni ed un volano di contrasti, restando a tutt'oggi dubbio cosa debba intendersi per indipendenza dal fatto costitutivo della domanda, quale sia la natura di presupposto giuridico del fatto costitutivo della domanda, nonché l'idoneità a dar luogo ad un autonomo giudizio.

Ciò pone un problema di compatibilità col principio per cui la legge processuale "deve essere accessibile ai giustiziabili e da loro prevedibile quanto agli effetti" (Corte Edu, causa n. 25358/12); sia col principio per il quale gli "organi nazionali" dovrebbero "avere orientamenti stabili" (Cgue, causa C-63/93).

La sessione dei lavori è dedicata al confronto fra magistrati e accademici sul tema trattato e alle sue ricadute sotto un profilo sia sostanziale, sia processuale.